

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Prima Civile

CONTRIBUTO
UNIFICATO

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

PANDOLFI dr. Catello
BOCHICCHIO dr. Lucio
ROBERTI dr.ssa Mariella

Presidente
Giudice
Giudice rel.

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale n. 60974 iscritto nel ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2009 promosso a seguito di reclamo ex art. 182 bis co 5 e 183 legge fallimentare proposto da

L. [REDACTED] soc. coop. per azioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. [REDACTED] B. e prof. M. [REDACTED] S. ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma via [REDACTED], in forza di delega a margine del reclamo introduttivo del presente giudizio;

- reclamante -

OSSERVA

IL CASO.it

1. Con ricorso depositato il 20.07.2009 L. [REDACTED] soc. coop. per azioni chiedeva al Tribunale di Roma l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 16.02.2009 tra la stessa società e l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 5 il cui credito rappresentava oltre il 60% del totale dei crediti vantati nei confronti della società proponente l'accordo. L'accordo veniva pubblicato nel Registro delle Imprese il 24.07.2009 ed era accompagnato da una relazione di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d), dr. Emanuele Mattei, sull'attuabilità del piano. All'esito della convocazione della società e dell'esposizione e del deposito (per la parte documentale) degli ulteriori chiarimenti richiesti dal Tribunale (riguardanti: l'eventuale deposito presso il Registro delle Imprese del piano industriale di ristrutturazione di cui l'accordo di cui si chiede l'omologa costituisce parziale attuazione; l'aggiornamento sulla percentuale dei debiti coinvolti nell'accordo; alcuni

approfondimenti sulla relazione di attuabilità in atti) veniva respinta la richiesta di omologazione dell'accordo con decreto 04 – 05.11.2009.

IL CASO.it

2. La decisione del Tribunale è fondata sui seguenti elementi.

a. L'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta collegato ad un piano aziendale di ristrutturazione che, pur non depositato contestualmente presso il Registro delle Imprese, è comunque esaminato nella relazione attestativa dell'attuabilità dell'accordo. Quest'ultima risponde quindi alle esigenze di conoscibilità dell'intero piano da parte dei creditori come richiesto dall'art. 182 bis l. fall.

b. E' risultato accertato che, alla data del 31.07.2009 (a seguito di aggiornamento del revisore contabile su richiesta del Tribunale con provvedimento interlocutorio), "la percentuale di debitoria coinvolta nell'accordo era pari al 61,57% del totale.

c. Nell'ambito della verifica della "coerenza e completezza" logico-argomentativa della relazione sull'attuabilità svolta dal professionista emerge che "la condizione di omologabilità costituita dal regolare pagamento di tutti i creditori estranei all'accordo dipenda ... dalla concreta possibilità di poter perfezionare un finanziamento bancario a medio-lungo termine ... per la ... somma complessiva di € 24.000,00". L'erogazione di tale prestito, sulla base della comunicazione dell' *advisor*, alla quale su questo punto la relazione di attuabilità rinvia, appare meramente possibile e si basa su affermazioni generiche. L'attestazione sul punto "è stata rilasciata in assenza di una qualsivoglia adeguata informativa sia sulle caratteristiche essenziali di tale finanziamento ... sia, e conseguentemente, sulla concreta attuabilità dello stesso". Il finanziamento in esame risulta poi essere stato richiesto alle banche soltanto in data 16.09.2009, due mesi dopo il deposito in Tribunale e nel Registro delle Imprese del ricorso, dell'accordo e della relazione del professionista. La relazione di attuabilità del piano è quindi "viziata da una insuperabile insufficienza motivazionale" già presente nella sua originaria versione e non superata da modificazioni o integrazioni.

d. Le carenze della relazione evidenziate al punto precedente determinano la "inidoneità della relazione attestativa ad assolvere la funzione assegnata dalla legge" con conseguente reiezione del ricorso per omologazione.

3. Il decreto di mancata omologazione veniva comunicato al Registro delle Imprese con fax in data 05.11.2009 e veniva pubblicato il 10.11.2009.

Con reclamo depositato il 23.11.2009 La Cascina soc. coop. per azioni proponeva reclamo avverso il decreto indicato ai sensi degli artt. 182 bis co. 5 e 183 l. fall. chiedendo l'omologazione dell'accordo. La reclamante ha formulato avverso la decisione del Tribunale le censure sottodescritte.

IL CASO.it

a. Il Tribunale ha in realtà equivocato sulla "rilevanza e funzione del finanziamento nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione" negando l'omologazione per aver ritenuto essenziale all'attuazione dell'accordo l'ingente finanziamento bancario "effettivamente non perfezionato nel corso del procedimento di omologa". Sulla base del «piano di sviluppo 2009 - 2013 del Gruppo I [redacted]», risulta invece che l'integrale soddisfacimento dei creditori aderenti all'accordo non è legato all'erogazione di nuovo credito da parte del sistema bancario. Il finanziamento è invece destinato a coprire gli investimenti nell'ambito del piano quinquennale.

b. Il Tribunale, ritenendo insufficiente la documentazione di supporto alla valutazione di attuabilità, lamentando la mancata conoscenza dei dettagli analitici delle condizioni del finanziamento, ha richiesto elementi di dettaglio il cui accertamento si pone al di fuori dei compiti del Tribunale in sede di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Stante la natura privatistica dell'accordo il Tribunale deve limitarsi a riscontrare la sussistenza dell'accordo e l'attestazione del professionista.

c. Nel reclamo viene infine evidenziata la necessità di valutare gli "interessi collettivi in gioco (quali il recupero per intero del credito da parte dell'Erario; la ripresa della correntezza dei pagamenti con il ceto creditorio; la stabilità di una società cooperativa composta di circa 2.630 soci lavoratori, 6.330 collaboratori dipendenti", l'aumento del giro di affari da € 127.000.000,00 nell'esercizio 2004 a € 197.700.000,00 nell'esercizio 2008, con contratti pluriennali con la p.a. aggiudicati nell'ultimo anno per circa 162 milioni di euro).

4. All'udienza del 03.05.2010 la ricorrente si è riportata ai propri scritti e ha depositato memoria integrativa nella quale si fa riferimento a una parziale modifica del piano industriale fin dall'origine collegato all'accordo di ristrutturazione, con sensibile riduzione della misura del ricorso al finanziamento bancario (13,2 milioni di euro

anzichè 24 milioni di euro) a seguito della formalizzazione di ulteriori accordi con i partner commerciali e cooperativi da ritenersi migliorativi del piano 2009 nel senso che determinano una "maggiore patrimonializzazione del gruppo al 30 giugno 2012 per complessivi 10 milioni di euro" e "maggiori flussi di cassa di gruppo: al 30 giugno 2013 le disponibilità liquide attese aumentano di 12,0 milioni di euro rispetto al piano 2009. L'aggiornamento del piano di sviluppo economico finanziario è accompagnato da una relazione redatta da professionista diverso, il dr. A. [REDACTED] M. [REDACTED] da quello che ha attestato l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione. La relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 67, co. 3 lett. d) l. fall.

5. Il reclamo de L. [REDACTED] soc. coop. per azioni al decreto con cui il Tribunale di Roma respingeva la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione deve ritenersi tempestivo. Il decreto del Tribunale risulta pubblicato nel Registro delle Imprese il 10.11.2009 ed il reclamo è stato proposto con ricorso depositato il 23.11.2009, nei 15 giorni dalla pubblicazione.

IL CASO.it

6. Preliminarmente all'esame del reclamo si osserva quanto segue.

La soc. coop. p.A. L. [REDACTED] ha richiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti formulato e pubblicato nel Registro delle Imprese richiamando il disposto dell'art. 182 bis l. fall. Dalla lettura degli atti e degli allegati emerge che, in realtà, oggetto del deposito presso il Registro delle Imprese è l'atto di transazione fiscale concluso ai sensi dell'art. 182 ter l. fall. in data 26.02.2009 tra l'Agenzia delle Entrate Roma 5 e la soc. coop. p. A. L. [REDACTED]. L'atto di transazione fiscale, in relazione al disposto dell'art. 183 ter l. fall. non è per sé stesso soggetto a omologazione del Tribunale ma, ai sensi dell'art. 182 ter, co. 7 l. fall., può essere inserito "nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis". Ai sensi dell'art. 182 ter ult. co., inoltre, l'assenso espresso, nelle forme di cui all'art. 182 bis ult. co. l. fall., alla proposta di transazione fiscale dal direttore dell'ufficio dell'agenzia fiscale «equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione». Deve quindi ritenersi che, al di là dello specifico oggetto dell'atto come transazione fiscale, esso debba qualificarsi (anche valutandone il contenuto in concreto) come accordo di ristrutturazione, facendo

riferimento per l'individuazione e il reperimento delle risorse per il pagamento dei creditori estranei alla transazione nonché per le modalità di pagamento di essi a quanto risulta dalla verifica di attuabilità effettuata dal professionista, il dr. Emanuele Mattei, che ha redatto la relazione allegata alla transazione fiscale depositata presso il Registro delle Imprese e al piano industriale da lui richiamato. Con riferimento a quest'ultimo si concorda con quanto affermato dal Tribunale circa la non rilevanza del mancato deposito di tale piano presso il Registro delle Imprese poiché esso è comunque esaminato nella relazione attestativa dell'attuabilità dell'accordo. Quest'ultima risponde quindi alle esigenze di conoscibilità dell'intero piano da parte dei creditori come richiesto dall'art. 182 bis l. fall.

IL CASO.it

7. Nel merito del reclamo si osserva quanto segue.

Come è noto il nuovo istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, introdotto con l'art. 182 bis l. fall. dall'art. 2 co. 1 d.l. 14.03.2005 n. 35, convertito, con modif., dalla l. 14.05.2005 n. 80 e successivamente modificato dall'art. 16 co. 4 d. lgs. 12.09.2007 n. 169, secondo la relazione illustrativa alla legge si pone nell'ottica di «una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore ... ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale ... destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza ... procurando alla collettività e in primo luogo agli stessi creditori una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e (eventualmente ndr.) il trasferimento a terzi delle strutture aziendali ... che semplifichi le procedure ... esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori».

In tale ottica, che sostanzialmente qualifica l'accordo in esame quale strumento negoziale alla risoluzione della crisi d'impresa, l'accertamento che il tribunale deve svolgere nella fase di omologazione costituisce un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione: a. il coinvolgimento nell'accordo di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti; b. l'attuabilità dell'accordo attraverso la verifica della relazione del professionista al fine

di accertare che l'accordo assicuri il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno preso parte.

IL CASO.it

In tale generale ambito va esaminato il caso sottoposto all'esame.

L[REDACTED] soc. coop. per azioni è una holding capogruppo di una serie di società che operano nei settori della ristorazione collettiva e del «global service» (intendendosi rientrare in quest'ultimo le attività di pulizia, disinfezione, pulizia e igienizzazione di edifici e giardini anche in occasione di grandi eventi) con riferimento ai rami scolastico, sanitario e aziendale. All'interno del gruppo si collocano anche le controllate operative V[REDACTED] S.p.A. e C[REDACTED] S.p.A. le cui previsioni patrimoniali, finanziarie ed economiche sono comprese nel piano industriale.

La ricorrente e il professionista che ha attestato l'attuabilità del piano riferiscono lo stato di crisi della società a due cause principali: i forti ritardi con cui la Pubblica Amministrazione, il principale cliente delle società del gruppo, provvede al riconoscimento delle prestazioni e al loro pagamento e l'aumento dei costi della produzione (acquisto alimenti e salari soci-lavoratori). Lo stato di crisi ha determinato l'accumulo di un rilevante debito nei confronti dell'Erario prevalentemente dovuto all'irpef e all'irap per la sfasatura che la società subisce tra "momento di esigibilità dei propri debiti e momento di incasso dei propri crediti" (come si afferma nel ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale). A ciò si è aggiunta la necessità di ricorrere al credito bancario per far fronte ai pagamenti correnti necessari alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ciò che ha aggiunto l'ulteriore onere degli interessi passivi.

All'accordo, pubblicato nel Registro delle Imprese il 24.07.2009, come rilevato dallo stesso Tribunale, è collegato strutturalmente e funzionalmente un piano industriale di ristrutturazione de L[REDACTED] e delle società del gruppo, approvato dalla ricorrente e dalle sue controllate in data 06.07.2009, che è stato esaminato dal professionista che ha attestato l'attuabilità del piano. La particolarità dell'accordo di cui si chiede l'omologazione, come rilevato dal professionista da ultimo indicato "consiste innanzitutto nella posta debitoria oggetto del patto di ristrutturazione la quale è attribuibile a un solo creditore: il fisco" che da solo rappresenta poco più del 60% delle passività della società reclamante. La transazione fiscale del 26.02.2009 prevede un pagamento dilazionato del debito in 18 anni, con rata annuale anticipata. Il pagamento previsto nella transazione si colloca tra il 60 e il 65% dell'intero debito fiscale

considerato (debito complessivo per € 78.807.139,97 oltre interessi di mora, pagamenti per complessivi 55.202.526,00 oltre interessi per rateazione).

Quanto al pagamento dei creditori estranei all'accordo (oggetto della «parte seconda» della relazione) il professionista afferma che per i debiti verso i fornitori «viene ipotizzata una dilazione media contrattuale di 180/330 giorni sulla base dei dati storici e degli accordi con i partner commerciali»; nell'ambito di essi «il contratto con il maggior partner commerciale e finanziario prevede che i pagamenti delle forniture di derrate avvengano entro 330 giorni per i primi tre anni, entro 240 gg per il quarto e il quinto anno, entro 180 per il sesto e settimo e entro 150 gg per gli ultimi tre anni»: Per i debiti non correnti (evidentemente scaduti) se ne prevedeva il pagamento integrale a settembre 2009 (la relazione del professionista è stata depositata nel Registro delle Imprese il 24.07.2009).

IL CASO.it

Quanto ai debiti verso le controllate è stata prevista la postergazione dei crediti di V. S.p.A., di C. s.r.l. e N. s.r.l. con rimborso in rate annuali di € 1 milione a partire dall'esercizio 2009/2010 e rimborso in unica soluzione a favore della controllata N. s.r.l. La postergazione dei crediti è stata approvata dai consigli di amministrazione delle controllate.

Sulla base di quanto esposto dal professionista che ha attestato l'attuabilità del piano deve ritenersi esatto il rilievo della reclamante circa la funzionalità del finanziamento a medio/ lungo termine di € 24 milioni, richiesto dalla ricorrente solo in data 16.09.2009, dopo la domanda di omologazione al Tribunale e comunque non ancora esaminato dalle banche, agli investimenti previsti nel piano di ristrutturazione e non al pagamento dei creditori non aderenti all'accordo. Nella relazione di attuabilità del piano si elencano infatti le fonti di finanziamento nel modo che segue «I debiti scaduti della ricorrente saranno coperti dal finanziamento a breve della Marr (società per azioni di distribuzione al food service ndr.) di 6,5 milioni di euro» (come da impegno assunto dalla M. e risultante da documentazione in atti), insieme ai flussi di cassa indicati nel piano alla tabella a pag. 9; «il capitale circolante operativo sarà invece finanziato mediante ricorso alle linee di credito concesse dalle società di factoring (cessione pro solvendo o pro soluto) e/o dalle banche; gli investimenti saranno coperti dal finanziamento a m/ termine di € 24 milioni di cash flow, il cui rimborso sarà coperto dalla liquidità generata dalla gestione operativa e dall'incasso dei crediti non

correnti" (cfr. pag. 196 rel.). Con specifico riferimento ai debiti della ricorrente, nella relazione di attuabilità, vengono quindi analizzati l'ammontare di tali debiti e le fonti di finanziamento per il ripianamento di essi: obbligazioni scadute pari a € 16.681.000 il cui pagamento viene finanziato con l'impegno di finanziamento di M S.p.A. di cui prima si è detto e con l'incasso dei crediti (pari a € 11073.000) nei confronti della pubblica amministrazione, non disponibili prima dell'omologa della transazione in quanto sottoposti a pignoramento per il pagamento dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate ma svincolabili all'esito dell'omologa come risultante dalla transazione fiscale; obbligazioni correnti pari a € 16.422.000 da finanziare per € 11.300.000 tramite gli incassi dei crediti correnti maturati e in corso di maturazione (servizi commerciali immobiliari) oltre corrispettivi per le attività svolte, e per € 5.000.000 derivanti "dai rapporti di c/c di corrispondenza in essere con le controllate", disponibile fino alla somma indicata da luglio 2009 a dicembre 2009 nonché, infine, con la postergazione dei crediti delle controllate di cui si è detto (cfr. pagg. da 202 a 204 della relazione sull'attuabilità).

IL CASO.it

Sulla base della attestazione di attuabilità del piano redatta dal professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d) l. fall., indipendentemente dall'aggiornamento della situazione finanziaria e contabile nonché del piano di ristrutturazione aziendale aggiornato contenuto nella relazione depositata all'udienza del 03.05.2010 (da cui tra l'altro emerge la riduzione del finanziamento di cui si prevede la richiesta alle banche che ora è pari a 13,2 milioni di euro anziché agli originari 24 milioni di euro) deve quindi affermarsi che il finanziamento di cui si prevede la richiesta alle banche, pur essendo inserito nel piano industriale di ristrutturazione, non rappresenta un finanziamento di cui è necessario accertare la disponibilità per il pagamento dei creditori non aderenti all'accordo. Le fonti di finanziamento necessarie per tali pagamenti sono di diversa provenienza risultando alcune di immediata disponibilità (come per il finanziamento M) altre, come la liberazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione sottoposti a pignoramento, all'esito dell'omologa della transazione fiscale, altre ancora dall'adempimento dei crediti correnti vantati nei confronti di terzi ovvero dal pagamento dei corrispettivi maturati e, in parte, dalla postergazione dei crediti delle controllate.

8. Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento del reclamo proposto da L. [redacted] soc. coop. p. A., devono quindi ritenersi sussistenti i presupposti di legge per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società reclamante e pubblicato presso il Registro delle Imprese il 24.07.2009, rappresentato dalla transazione fiscale sottoscritta il 26.02.2009 con l'Agenzia delle Entrate e in relazione all'attestazione di attuabilità del piano resa dal professionista e allegata alla transazione.

IL CASO.it

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 182 bis, co. 5 e 183 legge fallimentare,
accoglie il reclamo de L. [redacted] soc. coop. p. A. avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 05.11.2009 e, per l'effetto,

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti formulato da L. [redacted] soc. coop. p. A. con l'atto di transazione fiscale sottoscritto dall'Agenzia delle Entrate il 26.02.2009 e pubblicato nel Registro delle Imprese il 24.07.2009.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.05.2010

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
1 - GIU / 2010
oggi
IL CANCELLIERE CI
Liana De Robertis

IL CANCELLIERE CI
Liana De Robertis